



IL DOVERE DELLA VERITÀ

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art.1 – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può concedere il patrocinio a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere nazionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
2. Il patrocinio può essere richiesto da Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il rappresentante dell'ente organizzatore deve inoltrare, a pena di inammissibilità, domanda di patrocinio alla pec cnog@pec.cnog.it, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale.
2. Nella domanda devono essere specificati in modo sintetico i contenuti, gli obiettivi e il periodo di svolgimento della manifestazione; il carattere del patrocinio (oneroso oppure gratuito), e in caso di patrocinio oneroso il codice iban dell'ente; gli eventuali ulteriori patrocini già riconosciuti; l'impegno che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio venga realizzata senza finalità di lucro. Unitamente al modulo è necessario inviare il programma di attività e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello nazionale.
3. A integrazione della documentazione già prodotta, l'interessato si impegna a presentare - a richiesta - la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto organizzatore.
4. Non vengono prese in considerazione le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti e alla documentazione prevista dalle presenti linee guida.
5. Le domande di patrocinio pervenute possono essere trasmesse ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione, ai fini di un parere non vincolante da formularsi entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Il provvedimento di concessione del patrocinio è trasmesso al richiedente e all'Ordine regionale dei giornalisti sul cui territorio si svolge la manifestazione per la quale è richiesto il patrocinio.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

Via Sommacampagna, 19 - 00185 Roma - Tel. 06 686231 - Fax 06 68623380

Codice fiscale 06926900587

www.odg.it - odg@odg.it - cnog@pec.cnog.it

2. Per i patrocini a titolo oneroso, l'Ente organizzatore s'impegna a richiedere la designazione da parte del Consiglio Nazionale di un componente della giuria in caso di premi/concorsi oppure la disponibilità di un delegato del Consiglio nazionale a partecipare all'eventuale manifestazione conclusiva dell'iniziativa. *Nel caso di patrocinio concesso a premi, l'Ente organizzatore si impegna ad assegnare il premio a personalità di comprovata moralità, che non abbiano subito condanne penali e/o sanzioni disciplinari dall'Ordine dei giornalisti.*
3. Il richiedente si impegna ad utilizzare il logo del Consiglio nazionale solo con riferimento all'iniziativa patrocinata.

ART. 4 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PATROCINI ONEROSI

1. I patrocini onerosi possono essere concessi per un importo fino a Euro 3.000,00 (tremila/00). *Nel caso in cui l'iniziativa consista nell'attribuzione di un premio economico, l'Ordine nazionale potrà contribuire entro un limite massimo del 50% delle somme complessive da assegnare ai vincitori.*
2. Patrocini onerosi con un impegno economico superiore al predetto importo potranno essere valutati solo nei casi in cui l'attività d'interesse rientri tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo/statuto del richiedente e l'ente affronti con continuità le problematiche della professione giornalistica. La relativa decisione è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale.
3. L'erogazione delle somme avviene solo a seguito di rendicontazione della manifestazione *ivi compresa la trasmissione di documentazione attestante la corresponsione del premio economico.*